



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
PALAZZO DI GIUSTIZIA

REGOLAMENTO DEI DIFENSORI D'UFFICIO

Aggiornato al 12 febbraio 2026

ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO

I difensori d'ufficio sono individuati all'interno dell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio tenuto dal CNF

ISCRIZIONE NELL'ELENCO NAZIONALE

La domanda di inserimento nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio deve essere presentata al COA di Genova solo ed esclusivamente tramite apposita piattaforma informatica gestionale dedicata.

L'inserimento è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, della durata complessiva di almeno novanta ore, come previsto, dall'art. 29 comma 1 bis lett. a) disp. att. c.p.p
- b) iscrizione all'Albo ordinario degli Avvocati da almeno cinque anni continuativi ed esperienza nella materia penale documentalmente comprovata; come previsto, dall'art. 29 comma 1 bis lett. b) disp. att. c.p.p
- c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, ai sensi dell'art. 9 della legge 31.12.2012, n. 247, come previsto, dall'art. 29 comma 1 bis lett. c) disp. att. c.p.p

E' condizione per l'iscrizione l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 della legge 31.12.2012, n. 247 e, a tal fine, lo stesso si intende assolto quando l'avvocato, nell'anno precedente la richiesta di inserimento nell'elenco unico nazionale abbia conseguito almeno 15 crediti formativi, di cui 3 nelle materie obbligatorie, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 5 del Regolamento "Formazione continua" del CNF n. 6 del 16.07.2014.

E' altresì necessario che il richiedente non abbia riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda.

Al fine della sussistenza del requisito della "comprovata esperienza nella materia penale" l'avvocato deve produrre idonea dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 e 47 DPR 445/2000, di partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali) nel medesimo anno cui la richiesta si riferisce, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento.

Nel novero delle dieci udienze non possono essere computate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre davanti al Giudice di Pace.

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA PENALE

I corsi di formazione e aggiornamento di cui sopra devono essere biennali (ventiquattro mesi); sono aperti anche ai praticanti avvocati; hanno ad oggetto le seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, deontologia forense, cenni di diritto penale europeo, diritto penitenziario, misure di prevenzione personali e patrimoniali; sono a carattere prevalentemente pratico.

Le presenze al corso devono essere documentate mediante sottoscrizione di apposito registro e le assenze non devono superare il 20% delle ore.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

Il candidato, ai fini dell'iscrizione nell'elenco unico nazionale, deve superare con esito positivo un esame finale che deve essere sostenuto entro ventiquattro mesi dalla conclusione del corso.

L'attestato di superamento dell'esame ha validità di ventiquattro mesi dal rilascio ai fini dell'iscrizione nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio.

PERMANENZA NELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO

Per la permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio sono condizioni necessarie:

- a) non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda con provvedimento definitivo;
- b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale;
- c) l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 della legge 31.12.2012, n. 247 e, a tal fine, lo stesso si intende assolto quando l'avvocato, nell'anno precedente la richiesta di inserimento nell'elenco unico nazionale abbia conseguito almeno 15 crediti formativi, di cui 3 nelle materie obbligatorie, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 5 del Regolamento "Formazione continua" del CNF n. 6 del 16.07.2014.

L'avvocato entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di inserimento nell'elenco nazionale ovvero a quello relativo all'ultima richiesta di permanenza presentata, deve presentare la domanda al COA di Genova solo ed esclusivamente tramite apposita piattaforma informatica gestionale dedicata, autocertificando la sussistenza dei requisiti di cui sopra.

In particolare, ai fini dell'"esercizio continuativo" l'avvocato dichiara, ai sensi dell'art. 46 e 47 DPR 445/2000, di aver partecipato, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali) nel medesimo anno cui la richiesta si riferisce, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento.

Nel novero delle dieci udienze non possono essere computate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre davanti al Giudice di Pace.

SOSPENSIONE DALL'ELENCO NAZIONALE

In caso di sospensione volontaria dall'esercizio della professione superiore al trimestre, il COA provvede a comunicarlo al CNF.

In caso di sospensione amministrativa per omessa presentazione del modello 5 alla Cassa Forense o per omesso versamento del contributo di iscrizione all'Ordine ex art. 29 della legge 247/2012, il COA comunica il provvedimento al CNF.

In caso di grave malattia, grave infortunio e gravidanza, l'avvocato dovrà presentare la documentazione attestante la partecipazione ad un numero di udienze pari a cinque, salvo diversa valutazione della Commissione di cui all'art. 7 comma 2 Regolamento CNF 12.07.2019. Per quanto riguarda l'impedimento determinato dalla condizione di gravidanza, fatte salve le ipotesi documentate di gravidanza a rischio, il periodo cui fare riferimento è quello di astensione obbligatoria dal lavoro per i pubblici dipendenti.

Nei casi di cui sopra, l'avvocato sospeso per oltre dodici mesi, dovrà ripresentare istanza di iscrizione nell'elenco unico nazionale.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO NAZIONALE

L'avvocato che entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di inserimento nell'elenco unico nazionale ovvero a quello dell'ultima permanenza richiesta non presenti domanda di permanenza verrà cancellato di ufficio dal CNF.

Il CNF cancellerà d'ufficio anche nel caso in cui abbia notizia di una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento. In questo ultimo caso l'avvocato cancellato potrà avanzare nuova istanza di inserimento trascorsi almeno cinque anni dalla cancellazione.

LISTE DEI DIFENSORI D'UFFICIO TENUTE DAL COA

Il COA predispone un elenco di difensori d'ufficio iscritti all'Albo ordinario e facenti parte dell'elenco unico nazionale.

Il COA distrettuale deve dotarsi delle seguenti liste:

- a) lista liberi;
- b) lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti;
- c) lista difensori d'ufficio minorenni liberi;
- d) lista difensori d'ufficio minorenni arrestati o detenuti;
- e) lista difensori d'ufficio per i procedimenti di competenza del magistrato ovvero del Tribunale di Sorveglianza

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALLE LISTE TENUTE DAL COA

La competenza in merito alla sospensione ovvero alla cancellazione dalle liste tenute e gestite dal COA appartiene al COA medesimo.

Solo relativamente alla lista dei difensori di ufficio per arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti il COA può deliberare la sospensione dell'istante dai turni in caso di giustificati e comprovati motivi.

A tal fine, la domanda deve pervenire entro e non oltre il mese antecedente la formazione dei turni trimestrali da parte del COA e comporta la sospensione dell'istanza per il trimestre di riferimento e per quello successivo.

E' altresì consentita la richiesta di sospensione dalla turnazione per un periodo massimo di 31 giorni dal 01 al 31 agosto di ciascun anno, senza che ciò comporti la sospensione dell'istante per il trimestre luglio – settembre e per quello successivo. A tal fine la domanda deve pervenire entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

A parziale deroga di quanto sopra,

in caso di indisponibilità per periodi di tempo limitati e dovuta a improrogabili esigenze, gli iscritti all'elenco dei difensori d'ufficio, hanno l'obbligo di comunicare al Consiglio dell'Ordine i detti periodi entro i seguenti termini:

30 novembre per il trimestre gennaio – marzo;

28 febbraio per il trimestre aprile-giugno;

31 maggio per il trimestre luglio- settembre;

30 agosto per il trimestre ottobre-dicembre.

Unitamente all'indicazione del suddetto periodo di indisponibilità, il difensore avrà l'obbligo di indicare il nominativo del collega designato in sua vece per l'incombente, iscritto negli elenchi relativi al turno per il quale si richiede la sostituzione, comunicandolo alla segreteria.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

DOVERI DEL DIFENSORE D'UFFICIO

Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.

Il difensore di ufficio che si trova nell'impossibilità di adempiere l'incarico e non ha nominato un sostituto deve avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché si provveda alla sostituzione.

Il difensore d'ufficio cessa dalle sue funzioni solo se viene nominato un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 97 comma 6 c.p.p.

I difensori inseriti nei turni giornalieri relativi alla lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti hanno l'obbligo della reperibilità.

In caso di impedimento il difensore d'ufficio potrà nominare un proprio sostituto per la partecipazione a singoli incombenzi ai sensi dell'art. 102 c.p.p.

Il difensore d'ufficio che sia sostituito ai sensi dell'art. 97, quarto comma c.p.p. perché assente potrà essere convocato dal COA cui dovrà esporre le ragioni della propria assenza nonché della mancata nomina di un sostituto processuale.

CONTROLLI E SANZIONI

Il COA vigila sul rispetto della Legge, dei principi di correttezza deontologica e di diligenza nonché delle disposizioni del presente Regolamento.

Il COA potrà porre in essere quanto ritenuto utile e necessario, comprese eventuali periodiche consultazioni del sistema informatico nonché chiedendo all'istante integrazione di documentazione, per verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente Regolamento.

Il COA, verificata la violazione da parte del difensore d'ufficio degli obblighi richiamati nel presente Regolamento, provvederà ad informare di quanto sopra il CNF nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, a trasmettere gli atti al competente Consiglio distrettuale di disciplina.

Quanto non previsto dal presente Regolamento è regolato dal D.lgs. 31.1.2015, n. 6 e dal Regolamento approvato dal CNF nella seduta del 12.07.2019.

Il presente Regolamento, approvato nella riunione di Consiglio del 15 gennaio 2020, revoca ogni altro precedente regolamento e/o delibera in materia di difensori d'ufficio.

IPOTESI DI DEROGA

In caso di emergenze straordinarie non prevedibili alle quali consegua la sospensione, a qualunque titolo, dell'attività giudiziale degli avvocati:

- a) il requisito del numero minimo delle udienze ai fini della domanda di inserimento nell'elenco unico nazionale e della domanda per la permanenza nell'elenco unico nazionale è da intendersi ridotto della metà e quindi il richiedente dovrà autocertificare di avere partecipato ad almeno 5 udienze anziché 10, di cui non più di una avanti al Giudice di Pace e non più di una dove il difensore sia stato nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p.;
- b) il requisito dell'assolvimento dell'obbligo formativo richiesto ai fini della domanda di iscrizione e della domanda di permanenza è da intendersi ridotto di due terzi e quindi il richiedente dovrà autocertificare di aver conseguito n. 5 crediti formativi di cui almeno 2 nelle materie obbligatorie.

Le deroghe di cui sopra si applicano alle domande di iscrizione e di permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio che saranno presentate nell'anno in cui l'emergenza straordinaria si è verificata, nonché alle domande di permanenza che saranno presentate nell'anno successivo a quelle in cui l'emergenza



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

straordinaria si è verificata con riferimento ai requisiti riferiti all'anno antecedente , ovvero a quello in cui si è verificata l'emergenza straordinaria (misura dei crediti formativi).

Il Consiglio delibera altresì di pubblicare nella sezione Difese D'Ufficio del sito il regolamento così come modificato nonché la delibera n. 169 del CNF con allegato il regolamento nazionale modificato.